Senato della Repubblica XV LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 208

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di venerdì 26 ottobre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

BILANCIO (5ª)

Venerdì 26 ottobre 2007

152ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Intervengono i sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor e per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010***

– **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna del 24 ottobre scorso.

Il presidente MORANDO avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. G/1817/25/5 e G/1817/24/5, (allegati al resoconto).

Il PRESIDENTE comunica, poi, che l'emendamento 76.7 è stato ritirato, che gli emendamenti 2.69, 3.4, 30.0.2/6, 18.0.1 sono stati riformulati e che è stata ammessa la presentazione degli emendamenti 3.146, 4.126, 8.4, 8.5, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 13.2, 27.0.4, 59.2, 63.2, 91.100, 91.101 e 94.7 (pubblicati in allegato).

Dopo aver dichiarato che ulteriori proposte emendative, non presentate entro la seduta odierna, non saranno accolte dalla Presidenza, propone che la seduta antimeridiana termini alle ore 13 e che la seduta pomeri-

diana abbia inizio alle ore 14,30, per concludersi alle ore 19, auspicabilmente con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 (pubblicati in un fascicolo separatamente).

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* chiede incidentalmente un chiarimento sull'ammissibilità dell'emendamento 2.1, rilevando che tale proposta contiene una copertura generica e non quantificata. Egli palesa al riguardo il timore che, qualora l'emendamento sia respinto, e ripresentato in Assemblea, possano determinarsi problemi, sia di natura tecnica che di natura politica.

Il PRESIDENTE conferma la sua decisione in ordine all'ammissibilità dell'emendamento, ritenendo che la copertura prevista risulti non solo adeguata, ma addirittura eccessiva rispetto agli impegni di spesa contenuti nella prima parte.

Al riguardo ricorda che, nel caso in cui il relatore avesse espresso parere favorevole sull'emendamento, sarebbe stata richiesta al Governo una relazione tecnica, ciò conformemente alla prassi cui la Commissione si è attenuta fin dall'inizio dell'*iter* parlamentare di approvazione del disegno di legge finanziaria.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.1.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano altresì respinti gli emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.3

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre scorso) l'emendamento 2.5.

Interviene brevemente il senatore ENRIQUES *(Ulivo)*, il quale esprime alcune perplessità sulla copertura prevista dall'emendamento 2.5, in particolare nella parte in cui si dispone la soppressione dell'articolo 21, che prevede le basi giuridiche per il pagamento dei contributi statali all'Unione europea.

Si associa il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)*, il quale chiede alla Presidenza chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria prevista nella proposta emendativa in esame.

Interviene il relatore, senatore LEGNINI *(Ulivo)*, il quale rileva le incongruenze che sembrano palesarsi nelle scelte di politica economica so-

stenute dall'opposizione, considerando che, quanto alle coperture, sia per l'emendamento in esame sia per il successivo emendamento 2.6, è previsto un incremento del carico fiscale nei confronti delle cooperative. Ciò, a suo avviso, in palese contraddizione con la proclamata volontà delle forze di opposizione di indirizzarsi verso scelte economiche di riduzione progressiva dell'imposizione tributaria.

Ritiene pertanto che la proposta di soppressione totale dell'ICI, così come formulata nell'emendamento presentato dall'opposizione, non sia praticabile.

Interviene incidentalmente il senatore AZZOLLINI *(FI)*, il quale propone l'accantonamento dell'emendamento 2.5, al fine di concordare con la maggioranza coperture più adeguate, atteso che la scelta di merito relativa alla soppressione dell'ICI sembra riscontrare ampi consensi.

Il senatore AUGELLO *(AN)* esprime rilievi critici in ordine alle affermazioni del relatore, rilevando che il problema non attiene tanto alla copertura finanziaria, quanto piuttosto alla strategia economica sottesa alla proposta emendativa.

Al riguardo, egli rileva che la proposta governativa di riduzione dell'ICI, contenuta all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, appare modesta e, per molti aspetti, contraddittoria, inidonea pertanto a sollevare le famiglie da un tributo considerato giustamente troppo oneroso. Associandosi pertanto alla richiesta di accantonamento avanzata dal senatore Azzollini, rileva che, qualora la maggioranza effettivamente condivida la scelta di soppressione dell'imposta, il suo Gruppo è disponibile a concordare, per quanto attiene alla copertura finanziaria, una soluzione alternativa e maggiormente condivisa.

Interviene il senatore MORGANDO *(Ulivo)*, il quale rileva che la soppressione dell'ICI, così come configurata dall'emendamento 2.5, non tiene conto dei molteplici problemi di natura fiscale che si determinerebbero, in caso di una sua eventuale approvazione.

Al riguardo egli osserva che l'imposta sugli immobili costituisce una delle entrate principali di cui gli enti locali dispongono per realizzare le scelte di politica fiscale ritenute più opportune. Ritiene quindi che l'emendamento 2.5 in esame abbia un carattere eminentemente propagandistico, che non tiene conto delle esigenze di garantire un adeguato federalismo fiscale, né considera le ragioni strutturali che non consentono di procedere nel senso indicato.

Il PRESIDENTE, in ordine alla questione relativa ai problemi di copertura finanziaria, ricorda che nelle comunicazioni del Presidente del Senato sull'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, è espressamente disposto che, qualora siano approvati emendamenti contenenti una copertura finanziaria eccedente, essa si intende rideterminata fino a concorrenza dell'onere.

Quanto alla *ratio* sottesa alle singole coperture degli oneri derivanti dagli interventi di politica economica e fiscale contenuti negli emendamenti all'esame, il Presidente osserva che esse afferiscono al merito politico della proposta stessa e, per quanto possano non essere condivise, non sono oggetto di sindacato di ammissibilità.

Il senatore CICCANTI *(UDC)* osserva che la questione relativa alla copertura finanziaria riferita all'abolizione dell'ICI sulla prima casa ha natura squisitamente politica. Ritiene pertanto che il relatore debba meglio precisare la sua posizione e ribadisce che, qualora si configurasse una convergenza tra l'opposizione e alcune forze di maggioranza sull'abolizione integrale dell'ICI, non vi sarebbero difficoltà, da parte dell'opposizione, a individuare soluzioni diverse per quanto attiene ai profili di copertura.

Concorda quindi con la proposta del senatore Azzollini di accantonare l'emendamento in esame.

Il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)*, pur apprezzando lo spirito con cui la Commissione di merito ha esaminato finora il disegno di legge finanziaria, palesa le sue preoccupazioni in ordine alle difficoltà che potrebbero emergere in sede di esame in Assemblea, considerando il precario equilibrio che caratterizza i rapporti di forza tra opposizione e maggioranza in Aula.

Chiede quindi al Presidente che il sindacato sulla inammissibilità degli emendamenti tenga conto anche delle variabili di natura politico – parlamentare, onde evitare che possano ripetersi spiacevoli incidenti.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)*, intervenendo incidentalmente sul tema, critica l'assenza di chiarezza, da parte del Governo, sui dati economici più rilevanti. Ciò che, a suo avviso, costringe il Parlamento a lavorare in una condizione caratterizzata da un grave *deficit* informativo.

In proposito il decreto legge n. 159/2007 era stato presentato alle Camere per la conversione sul presupposto che vi fosse un extragettito, che tale extragettito fosse dovuto alla lotta all'evasione e avesse carattere strutturale.

Secondo quanto comunicato nella tardiva relazione presentata al Parlamento dal viceministro Visco, risulta invece che l'extragettito era già presente nel 2006 e poteva essere impiegato per il 2007. Ciò – osserva l'oratore – confermerebbe la carenza di trasparenza e di precisione nella tenuta dei conti pubblici da parte del Ministero dell'economia, al quale peraltro la maggioranza delega le scelte di politica economica incidenti sui risparmi dei contribuenti e sulla vita di milioni di famiglie italiane.

Il senatore VEGAS *(FI)* osserva che il frequente ripetersi, cui ha fatto cenno il senatore Antonio Boccia, di occasioni in cui si assiste alla reiezione, da parte dell'Assemblea del Senato, di proposte che avevano ricevuto un ampio consenso in Commissione, è imputabile allo scarso grado di coesione esistente tra le varie componenti politiche della maggioranza.

Dopo aver svolto alcune brevi considerazioni sulle modalità con le quali si procede all'elaborazione della copertura degli emendamenti al disegno di legge finanziaria, si sofferma sul merito della proposta in votazione: pur non disconoscendo la fondatezza dei rilievi espressi dal senatore Morgando, il quale pone in luce la perdita di risorse per gli enti locali, che conseguirebbe all'approvazione dell'emendamento 2.5, l'oratore pone in rilievo la differente impostazione culturale dei due schieramenti politici, che emerge dall'analisi della questione: l'una è fondata sull'adozione di una politica di aumento della spesa, mentre l'altra, all'inverso, persegue l'obiettivo di tutelare i cittadini.

Dopo aver fornito al senatore Enriques i chiarimenti richiesti sugli effetti finanziari dell'emendamento in votazione, il presidente MORANDO, avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 2.5.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* interviene in dichiarazione di voto, auspicando un'ampia convergenza sull'emendamento. In proposito rileva che la proposta emendativa in esame risulta chiara, comprensibile ed efficace. Egli osserva che la integrale soppressione dell'ICI sulla prima casa risponde a un'esigenza particolarmente sentita dai cittadini italiani, in ragione del carattere fortemente oneroso dell'imposta e in considerazione del vantaggio che la sua eventuale soppressione potrebbe recare alle aspettative di risparmio delle famiglie.

Quanto alla copertura prevista nell'emendamento, l'oratore ritiene che essa possa essere considerata un peso sostenibile per il bilancio dello Stato, dal momento che utilizza l'extragettito strutturale.

Rileva altresì che, considerando che il ciclo economico appare, alla luce dei più recenti indicatori economici, in lieve discesa, la soppressione dell'ICI sulla prima casa, finanziata con l'extragettito, potrebbe determinare anche effetti virtuosi sul sistema economico, garantendo il mantenimento del prodotto interno lordo ovvero, nel medio periodo, un suo possibile incremento.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* auspica un voto favorevole della Commissione, rilevando che l'emendamento 2.5 costituisce una scelta strutturale di politica economica, condivisa da tutta l'opposizione.

Quanto al merito della proposta, l'oratore osserva che gli effetti virtuosi sul risparmio delle famiglie, in caso di soppressione dell'ICI, sarebbero notevoli, dal momento che un elevato numero di famiglie italiane risulta proprietaria almeno dell'immobile adibito ad abitazione principale.

L'oratore si sofferma quindi su quanto affermato nella precedente seduta dal sottosegretario Sartor, osservando che la parcellizzazione degli interessi che caratterizza la rappresentanza parlamentare, lungi dal costituire un limite, rappresenta un dato fisiologico dei sistemi democratici, nei quali, alla fase di elaborazione di proposte politiche alternative e talvolta conflittuali, segue necessariamente il momento della sintesi e della ricomposizione degli interessi.

Ciò che, a suo avviso, rappresenta, invece, un elemento patologico, è la difformità di indirizzi manifestati dalle diverse componenti della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo attualmente in carica.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 2.5 è respinto.

Anche l'emendamento 2.6, viene respinto. Quindi il senatore Antonio BOCCIA *(Ulivo)* chiede un chiarimento sulla valutazione dei profili relativi alla copertura dell'emendamento 2.7.

Al riguardo il presidente MORANDO precisa che il secondo e il terzo periodo del primo capoverso della proposta in questione sono stati dichiarati inammissibili; pertanto la votazione verrà riferita unicamente alle restanti parti dell'emendamento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.7.

Raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.9, il senatore POLLEDRI *(LNP)* specifica che esso è diretto a introdurre una graduazione nella detrazione dall'ICI, secondo che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia posseduta da una sola persona ovvero da un nucleo familiare.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.9, 2.10 e 2.12.

Il presidente MORANDO rammenta che l'emendamento 2.13 (testo 2) (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre) e il relativo subemendamento 2.13 (testo 2)/1 (pubblicato nel fascicolo a parte) sono stati accantonati nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre. Il subemendamento 2.13 (testo 2)/2 è stato dichiarato inammissibile.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.14, 2.16 e 2.17, mentre l'emendamento 2.20 è stato accantonato nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 2.22, prende le mosse dalle osservazioni svolte dal senatore Morgando. Al riguardo non condivide i rilievi critici riguardo alle proposte dell'opposizione volte a determinare una riduzione dell'ICI, posto che anche la linea di intervento del Governo non sembra ripudiare tale impostazione e, d'altro canto, i vantaggi fiscali connessi alla detrazione dall'imposta comunale sugli immobili rischiano di essere vanificati dalla revisione in aumento degli estimi catastali. Per tale ragione, la proposta in votazione prevede, a favore dei contribuenti, una sospensione quinquennale delle operazioni di revisione.

La Commissione respinge, con successive e separate votazioni, gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.0.3 (esaminato in questa sede per omogeneità di materia).

In relazione al parere negativo del relatore sull'emendamento 2.30, motivato dalla sua presunta onerosità, il senatore TECCE *(RC-SE)* tiene a precisare che la copertura risulta congrua, sulla base dei dati in suo possesso, dichiarandosi comunque disponibile a valutare l'ipotesi di accantonare la predetta proposta per ulteriori approfondimenti.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* riepiloga le argomentazioni svolte in precedenza per motivare la propria condivisione del merito della proposta. Ritiene tuttavia che essa potrebbe prestarsi, per il suo tenore, ad alcuni rilievi di legittimità, posto che mira a introdurre un'esenzione dal pagamento dell'ICI soltanto per alcuni soggetti.

Pur non muovendo obiezioni rispetto all'ipotesi di un accantonamento, evidenzia che rimangono impregiudicate le perplessità in ordine alle conseguenze di carattere finanziario e suggerisce pertanto al senatore Tecce di valutare l'ipotesi di una trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Non accedendo all'invito del relatore, il senatore TECCE *(RC-SE)* chiede invece se sia possibile richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

Il presidente MORANDO precisa al riguardo che la richiesta al Governo deve essere avanzata dalla Commissione nel suo complesso.

Dopo un intervento del senatore AUGELLO *(AN)*, che esprime perplessità in merito alla circostanza che l'emendamento in questione sembra voler operare una compensazione in favore dei comuni per le minori imposte correlate alla detrazione dall'ICI, il PRESIDENTE, pur affermando che la presentazione di un ordine del giorno sarebbe la soluzione da preferire, dispone, d'intesa con il relatore e previo consenso della Commissione, l'accantonamento dell'emendamento 2.30, per un'ulteriore analisi sui profili di carattere finanziario.

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.31 e 2.32, mentre l'emendamento 2.33 (testo 2) (pubblicato in allegato al resoconto della seduta notturna del 24 ottobre) viene approvato.

Respinti gli emendamenti 2.34 e 2.35, il senatore POLLEDRI *(LNP)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.36, con il quale si intende prevedere la possibilità, per i comuni, di procedere all'eventuale affidamento di altri servizi ai concessionari della riscossione delle entrate degli enti locali.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.36, 2.38, 2.41, 2.42, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 e 2.50.

Il senatore DAVICO *(LNP)* motiva il proprio voto favorevole all'emendamento 2.51, osservando che con esso si intendono introdurre alcune agevolazioni fiscali in favore delle famiglie, prevedendo, in particolare, la deducibilità dal reddito ai fini dell'IRPEF delle spese per l'assistenza personale ai non autosufficienti nonché di quelle relative all'istruzione dei figli. Pur non disconoscendo la limitatezza delle misure proposte, sottolinea che l'eventuale approvazione dell'emendamento offrirebbe un segnale concreto di sostegno alle famiglie.

Il presidente MORANDO segnala al senatore Davico l'ipotesi di approfondire la discussione delle politiche per la famiglia in occasione del dibattito che si terrà in sede di esame degli emendamenti concernenti la detrazione per le spese relative alla frequenza degli asili nido.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.51 e 2.52 vengono respinti.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* non accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 2.56, avanzato dal relatore, non dichiarandosi, peraltro, aprioristicamente contrario all'ipotesi di accantonarne l'esame, nella consapevolezza dei problemi relativi alla sua copertura. Tuttavia, segnala l'indifferibilità di un intervento volto a incrementare la detrazione d'imposta per gli interessi passivi pagati sui mutui immobiliari, a fronte delle difficoltà finanziarie in cui si vengono a trovare numerose famiglie in conseguenza dell'aumento degli interessi sui mutui contratti a tasso variabile. Sottolinea pertanto che la linea di intervento fondata sull'aumento del limite massimo dell'importo detraibile appare la soluzione da preferire, e che la copertura gli appare più che adeguata.

In conclusione, ribadisce di non avere obiezioni rispetto all'eventuale accantonamento della proposta.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* pone all'attenzione del senatore Giovanni Battaglia l'ipotesi di una diversa linea d'intervento, quale quella sottesa all'emendamento 2.20, del quale è stato disposto l'accantonamento per riprenderne l'esame insieme con le proposte concernenti l'insolvenza sui debiti relativi ai mutui immobiliari. Evidenzia infatti che il predetto emendamento denota un impatto di gran lunga minore sui conti pubblici, prevedendo un incremento del dieci per cento della detrazione in esame.

Pur non muovendo obiezioni all'ipotesi dell'accantonamento, sottolinea che l'eventuale incremento della soglia di detraibilità non appare comunque, in linea generale, una soluzione efficace al problema dell'insolvenza dei mutuatari.

In conclusione, ribadisce il proprio orientamento favorevole a concentrare, per ciascuna delle principali questioni emerse durante la discus-

sione, l'esame sulla soluzione che appare più equilibrata e sostenibile. Infatti, l'accantonamento di un consistente numero di emendamenti che intervengono sulla stessa materia non sembra funzionale alla celerità dell'*iter*.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* ribadisce la volontà di mantenere in votazione l'emendamento 2.56, evidenziando che si potrebbe giungere, al massimo, all'accantonamento della proposta, in analogia con quanto deciso per gli altri emendamenti riguardanti le misure per la «prima casa».

In conclusione, non nega la fondatezza dei rilievi riguardo al fatto che la sola detrazione d'imposta non risolve il problema dell'insolvenza.

Dopo un'ulteriore intervento del relatore LEGNINI*(Ulivo)*, volto a chiarire il senso delle osservazioni svolte in precedenza, il presidente MORANDO dispone, con l'assenso della Commissione, che l'emendamento 2.56 venga accantonato.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.57 e 2.58, mentre l'emendamento 2.59 è stato accantonato nella seduta notturna di mercoledì 24 ottobre. L'emendamento 2.60 è stato invece ritirato.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* dichiara di ritirare l'emendamento 2.61, esprimendo al contempo l'auspicio che la Commissione pervenga a una soluzione condivisa in merito a un testo che affronti il problema dei criteri di determinazione dell'imposta ai fini dell'IRPEF. Ritira indi anche gli emendamenti 2.64, 2.65 e 2.70.

Con successive e separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.62, 2.63, 2.67 e 2.68, mentre l'emendamento 2.69 (Testo 2) è stato accantonato.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.72, volto ad ampliare la misura della detrazione fiscale per le spese destinate a incrementare le caratteristiche di sicurezza degli edifici: pur dichiarandosi disponibile a valutare un'eventuale rimodulazione della misura dell'aumento, esprime l'auspicio che la Commissione presti adeguata attenzione al tema della sicurezza.

Dopo la reiezione degli emendamenti 2.72, 2.75 e 2.77, il presidente MORANDO si sofferma sull'emendamento 2.78 del relatore, accantonato nella seduta notturna del 24 ottobre scorso, chiedendo se è stata predisposta la relazione tecnica.

Al riguardo il relatore LEGNINI *(Ulivo)* rende noto che la relazione tecnica è stata predisposta, ma che occorre tuttavia verificare le conse-

guenze della modifica apportata dall'Assemblea al decreto-legge n. 159 del 2007, in materia di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

In attesa di tale verifica, il presidente MORANDO dichiara che l'emendamento 2.78 rimane accantonato e pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 2.80 e 2.83, che risultano respinti.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira poi gli emendamenti 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89.

Con riferimento all'emendamento 2.90, prende la parola la senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* raccomandandone vivamente l'approvazione. Ritiene infatti che le disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 223 del 2006, cosiddetto decreto «Visco-Bersani», rechino una contraddizione, in quanto la dichiarazione di edificabilità attribuita ad un'area attraverso il piano regolatore non ne consente l'effettiva utilizzabilità a tale fine se non sono stati ancora approvati i piani particolareggiati. Ciò crea a suo giudizio intollerabili discriminazioni tra i cittadini, tenuti comunque a corrispondere al Comune il pagamento dell'ICI per l'area edificabile.

Il relatore LEGNINI*(Ulivo)*, nel rammentare che un analogo dibattito si tenne in occasione della conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, ripercorre l'evoluzione normativa circa l'applicazione dell'ICI alle aree fabbricabili, puntualizzando che una modifica della legislazione vigente comporterebbe ingenti oneri per i Comuni. Questi ultimi, infatti, hanno già definito i propri bilanci di previsione sulla base delle entrate che, allo stato attuale, essi registrano grazie al pagamento dell'ICI. Rinnova quindi l'invito a ritirare l'emendamento 2.90, che ha peraltro l'effetto di ampliare la fattispecie costituita dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, mentre esprime un orientamento contrario alla soppressione della medesima norma, prevista dal successivo emendamento 2.91 a prima firma della senatrice Thaler.

Il senatore CICCANTI *(UDC)*, nel dichiararsi favorevole all'emendamento 2.90, vi aggiunge la propria firma, sottolineando che in molti casi tra l'adozione del piano regolatore e l'approvazione dei piani particolareggiati decorre un lasso di tempo molto lungo, con evidenti ricadute negative sui cittadini, i quali sono soggetti al pagamento dell'ICI senza tuttavia poter edificare.

Evidenziato che la piena attuazione della edificabilità di un terreno costituisce un interesse generale, reputa che la norma introdotta dal decreto-legge n. 223 determini ingiustizie e sperequazioni tra i cittadini, alle quali l'emendamento 2.90 tenta invece di porre rimedio.

Il senatore AUGELLO *(AN)*, nel ravvisare un comune consenso circa il principio sotteso all'emendamento 2.90, propone di accantonarlo onde riformularlo nel senso di inserire un opportuno riferimento ai tempi del-

l'approvazione definitiva degli strumenti regolatori, premiando così i Comuni più virtuosi.

Il senatore TADDEI *(FI)* aggiunge la firma all'emendamento 2.90, dichiarando di preferirne l'impostazione originaria atteso che l'individuazione di meccanismi graduali può risultare complessa.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* ritiene invece che sia opportuno introdurre dei limiti temporali oppure dei sistemi premiali per i Comuni che approvano celermente i piani particolareggiati, rammentando che già esiste la possibilità di rimodulare l'ICI fermo restando l'importo complessivo, nella prospettiva di assicurare un principio di equità. Si dichiara inoltre favorevole alla proposta di accantonare l'emendamento 2.90.

Il senatore FERRARA *(FI)* puntualizza che con il decreto «Visco-Bersani» è stata impropriamente introdotta un'imposta gravante sulla capacità patrimoniale potenziale – e non reale, come invece sarebbe opportuno – dei cittadini, ai limiti dell'incostituzionalità, poiché essa inficia il calcolo dei presupposti del tributo.

L'emendamento della senatrice Thaler ha quindi a suo giudizio il pregio di chiarire il sistema attuale, mentre non ritiene sufficienti le obiezioni avanzate dal relatore circa i presunti pregiudizi per le finanze degli enti locali in caso di modificazione della disciplina, tanto più che l'Esecutivo ha già in animo di modificare il gettito dei Comuni mediante la revisione degli estimi catastali. Occorre pertanto un'azione tempestiva anche a fine di evitare possibili contenziosi.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* giudica possibile l'introduzione di un limite temporale all'approvazione definitiva dello strumento urbanistico solo se si effettua precedentemente una verifica dell'assenza di conseguenze sul gettito già stimato. In base a tali considerazioni, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 2.90 e suggerisce di accantonare l'emendamento 2.91 onde consentire al Governo una valutazione delle ipotesi di riformulazione nel senso indicato.

La senatrice RUBINATO *(Aut)*, nel rimarcare la distinzione tra l'adozione e la concreta approvazione degli strumenti urbanistici, pone l'accento sugli obblighi di restituzione delle somme già percepite posti a carico dei Comuni inadempienti nella definizione dei piani particolareggiati. Prospetta quindi una riformulazione della norma nel senso di correlare il pagamento dell'imposta all'effettiva approvazione dei piani urbanistici, al fine di evitare sperequazioni.

Il PRESIDENTE, in base alle osservazioni emerse, invita i firmatari a ritirare l'emendamento 2.90 proponendo al contempo di accantonare l'emendamento 2.91, su cui chiede al Governo di presentare una relazione tecnica. Rammenta altresì che in uno studio elaborato dall'ANCI in mate-

ria di ICI si evince che i Comuni italiani hanno già elevato le detrazioni sull'abitazione principale, compensando il gettito con aumenti impositivi sugli immobili per le attività produttive e sulle aree edificabili.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira quindi l'emendamento 2.90.

La Commissione conviene poi di accantonare l'emendamento 2.91.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi 26 ottobre alle ore 16, è anticipata alle ore 14,30. Comunica inoltre che la seduta notturna, già convocata per oggi 26 ottobre alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.

153ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1818) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010***

– (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2008

– **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008

(1817) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che si era proceduto alle votazioni delle proposte emendative fino alla 2.94.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 2.95.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* sottoscrive e ritira l'emendamento 2.96.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.97, la senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira gli emendamenti 2.98 e 2.99.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira le proposte emendative 2.107 e 2.108.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l'accantonamento della proposta emendativa 2.110, con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 2.112 e 2.114.

Con riferimento all'emendamento 2.115, il PRESIDENTE avverte che i presentatori lo hanno riformulato in un testo 2 (in allegato al resoconto) e ne dispone l'accantonamento, al fine di poter svolgere un approfondimento in ordine alla relativa copertura finanziaria.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira gli emendamenti 2.117, 2.119 e 2.121, mentre riformula in un testo 2 la proposta emendativa 2.120 (in allegato al resoconto).

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS *(FI)*, la Commissione accoglie l'emendamento 2.120 (testo 2) (in allegato al resoconto) e, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.123, 2.0.2, 93.0.5, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.7.

Relativamente all'emendamento 2.0.8 (testo 2), già precedentemente accantonato, il senatore Giovanni BATTAGLIA *(SDSE)* auspica che si mantenga l'accantonamento della proposta onde consentirne un approfondimento riguardante la copertura finanziaria.

Il senatore FERRARA *(FI)* giudica a sua volta opportuno un attento esame della proposta.

Il senatore LUSI *(Ulivo)* chiede al relatore se l'emendamento in esame non possa intendersi ricompreso nella proposta emendativa 3.4 (testo 2), presentata dal Governo.

Dopo che il relatore LEGNINI *(Ulivo)* ha rilevato l'opportunità di un approfondimento al riguardo, il PRESIDENTE dispone che l'emendamento 2.0.8 (testo 2) resti accantonato.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti dal 2.0.9 al 2.0.15.

Il senatore VEGAS *(FI)*, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.0.16, sottolinea che esso, nell'introdurre benefici fiscali per i redditi da lavoro straordinario e per i premi aziendali, favorisce un incremento della produttività, secondo un modello già efficacemente sperimentato in alcune realtà europee, come ad esempio in Francia.

Anche il senatore POLLEDRI *(LNP)*, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.16, ne sollecita l'approvazione, sottolineando che esso è volto non solo a stimolare la produttività del lavoro, ma anche a favorire l'emersione di redditi altrimenti non dichiarati ai fini fiscali.

Il senatore DAVICO *(LNP)* sottoscrive a sua volta la proposta emendativa in votazione.

Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che la tematica richiamata potrebbe più opportunamente essere discussa in sede di esame del disegno di legge in materia di *welfare,* collegato alla manovra finanziaria, la Commissione, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 2.0.16 e 2.0.20.

Il PRESIDENTE dispone indi l'accantonamento dell'emendamento 2.0.22, dell'unico subemendamento ad esso riferito, nonché dell'emendamento 2.0.23, atteso che essi affrontano una tematica oggetto di proposte precedentemente accantonate, onde procedere ad una trattazione unitaria.

Il senatore VEGAS *(FI)* preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.0.24, rilevando che esso è teso a sostenere i nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, attraverso la restituzione di parte delle imposte sostenute.

L'emendamento 2.0.24 è indi posto ai voti e respinto.

Il senatore VEGAS *(FI)* sollecita l'accoglimento dell'emendamento 2.0.25, a sua firma, diretto ad assicurare un efficace sostegno economico alle famiglie, introducendo un sistema di deduzione relativo al reddito del nucleo familiare. Si tratta a suo avviso di una misura che arreca un efficace beneficio fiscale, tiene conto delle reali condizioni di vita familiare ed è destinata ad avere effetti positivi anche in termini di espansione dei consumi e di crescita economica. Richiama indi l'attenzione sulla circostanza che il sistema basato sulla deducibilità dal reddito del nucleo familiare supera le inefficienze dell'attuale modello incentrato sulle detrazioni, evitando effetti regressivi. Inoltre, rileva che esso si caratterizza per una particolare semplicità applicativa, a differenza di altri metodi più sofisticati, come ad esempio quello basato sul quoziente familiare.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* sollecita l'approvazione dell'emendamento 2.0.25, che a suo avviso dà dignità alla scelta dei coniugi di dedicare maggiore attenzione alla propria famiglia. Esso introduce un sistema a suo avviso efficace, a differenza delle misure attualmente recate nella manovra economica, che si limitano a prorogare modesti benefici alle famiglie.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, pur ribadendo il parere contrario precedentemente espresso, rileva i profili d'interesse della proposta emendativa, che del resto sottende una posizione innovativa da parte dei Gruppi di centro-destra, che sino ad oggi si erano limitati a sostenere il modello basato sul calcolo del quoziente familiare.

L'emendamento 2.0.25 è indi respinto, così come, con distinta votazione, l'emendamento 2.0.27.

Il senatore VEGAS *(FI)* preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta emendativa 2.0.28, volta ad introdurre un'imposta sostitutiva dei redditi derivanti da locazione, che a suo avviso determina evidenti benefici in termini di ampliamento del mercato delle locazioni e di emersione di redditi altrimenti non dichiarati.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, pur invitando la Commissione a non accogliere la proposta in esame, fa presente che i Gruppi appartenenti all'Unione manifestano un orientamento favorevole rispetto ad una tassazione sostitutiva, la cui introduzione determinerebbe tuttavia un onere finanziario di particolare rilievo.

Dopo che il PRESIDENTE ha fatto presente che la tematica in questione potrebbe essere oggetto di uno specifico approfondimento in sede di esame del disegno di legge in materia di rendite finanziarie, collegato alla manovra finanziaria, l'emendamento 2.0.28, posto ai voti, è respinto, così come, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.0.30 e 2.0.31.

Si passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il presidente MORANDO dichiara inammissibile l'emendamento 3.146.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che il Governo ha riformulato l'emendamento 3.4 in un testo 2 (in allegato al resoconto), invita il sottosegretario ad illustrarne i contenuti.

Il sottosegretario SARTOR si sofferma sulle modifiche apportate all'emendamento in esame, sottolineando che alla lettera *g)* si introduce una norma di interpretazione autentica diretta a precisare la portata applicativa del comma 2 dell'articolo 90 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR). In particolare, sottolinea che con tale intervento si risolve il problema del trattamento degli interessi passivi sostenuti per l'acquisizione di immobili, detenuti in regime di impresa, diversi da quelli strumentali e da quelli costituenti magazzino, chiarendo – in linea con la prassi consolidata – che tra le componenti negative cui si applica la richiamata disposizione del TUIR rientrano solo gli interessi di funzionamento relativi alla gestione di detti immobili e non anche quelli di finanziamento relativi alla loro acquisizione. Dà poi conto del punto n. 1 della lettera *c)*, finalizzato a risolvere il problema delle imprese che, abitualmente operanti con le pubbliche amministrazioni, sono spesso esposte ai ritardi nei pagamenti, con la conseguenza di dover ricorrere al debito. Tale disposizione consente alle richiamate imprese di dedurre automaticamente una quota di interessi passivi corrispondente agli interessi attivi, virtualmente vantati sui crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Infine richiama l'attenzione sulla norma che dimezza i termini entro cui l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente, è tenuta a concludere la procedura di interpello.

Il PRESIDENTE invita indi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* sottolinea anzitutto che l'orientamento nei confronti degli emendamenti in esame è motivato, da un lato, da un giudizio senz'altro positivo in ordine alla razionalizzazione della disciplina in materia di IRES operata all'articolo 3 e, dall'altro, dall'esigenza di sostenere le proposte volte a superare talune criticità presenti nel testo in esame, evidenziate anche dai rappresentanti dell'imprenditoria intervenuti nel corso delle audizioni sulla manovra economica. In particolare, preannuncia il parere favorevole nei confronti delle proposte dirette a migliorare il sistema riguardante le deduzioni degli interessi passivi, mentre non ritiene convincente sostenere una sensibile modifica delle disposizioni

riguardanti l'ammortamento anticipato o accelerato, che rischierebbe di determinare un onere finanziario non sostenibile.

Esprime indi parere favorevole sugli emendamenti 3.4 (testo 2) e 3.42, presentati dall'Esecutivo, invitando ad accogliere l'emendamento 3.76, da lui presentato.

Formula, poi, un avviso favorevole sugli emendamenti 3.88, 3.108 e 3.111 (testo 2) (in allegato al resoconto).

Il parere è invece contrario sulle proposte emendative 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.31, 3.38, 3.40, 3.41, 3.44, 3.47, 3.48, 3.49, 3.52, 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.72, 3.73, nonché sui subemendamenti 3.4/1 (testo 2), 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3, 3.42/4, 3.76/1, e ancora sugli emendamenti 3.86, 3.94, 3.97, 3.105, 3.106, 3.107, 3.114, 3.115, 3.119, 3.126, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.5.

Quanto alle proposte emendative 3.23, 3.35, 3.43, 3.45, 3.51, 3.62, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.96, 3.98, 3.112, 3.113, 3.116, 3.118, 3.124, 3.125, 3.0.7 e 3.0.8, il relatore invita i rispettivi presentatori al ritiro, precisando che altrimenti l'orientamento è contrario.

Quanto in particolare agli emendamenti 3.2 e 3.25, l'orientamento contrario è motivato dalla circostanza che i contenuti in essi recati sono affrontati, a suo parere, più efficacemente dell'emendamento 3.4 (testo 2), presentato dal Governo.

Relativamente alla proposta 3.27, ritiene che la finalità propositiva non tenga conto che le imprese di minori dimensioni non sono assoggettate al regime fiscale introdotto dal disegno di legge finanziaria, a meno che essi non optino volontariamente per quest'ultimo. Al riguardo, coglie l'occasione per respingere le critiche secondo le quali la riforma fiscale in esame andrebbe a detrimento delle piccole imprese.

Il giudizio contrario sulle proposte 3.53, 3.55 e 3.63 riguarda invece la loro eccessiva onerosità, mentre quello sull'emendamento 3.66 è dovuto dalla circostanza che l'introduzione di una clausola di salvaguardia, che consenta l'applicazione del precedente sistema fiscale, renderebbe vana la risorsa in esame.

Il relatore precisa, inoltre, che l'emendamento 3.68, su cui è contrario in considerazione dell'eccessiva onerosità finanziaria, sottopone all'attenzione della Commissione una questione, a suo avviso, meritoria di uno specifico approfondimento, riguardante l'esigenza di estendere anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza i benefici riguardanti il cuneo fiscale introdotti con la legge finanziaria per il 2007.

Dopo aver rilevato che l'emendamento 3.69, sottoscritto da senatori appartenenti a Gruppi di opposizione, nel sopprimere il comma 14 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, si pone in un'ottica centralistica, a suo parere non condivisibile, si sofferma sull'emendamento 3.76, a sua firma, diretto ad escludere dal tetto previsto dal comma 15 dell'articolo 3 le spese sostenute per attività di ricerca. Poiché non è ancora giunta la re-

lativa relazione tecnica del Governo, propone l'accantonamento di tale proposta, così come dell'identico emendamento 3.77.

Dopo che il PRESIDENTE ha disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.76, del subemendamento 3.76/1 ad esso riferito, nonché dell'emendamento 3.77 , il RELATORE, con riferimento all'emendamento 3.98 ritiene utile una più attenta riflessione, mentre, con riferimento all'emendamento 3.121 – che mira a rendere deducibili le erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie nei settori ammessi – reputa opportuno un accantonamento di tale proposta al fine di verificarne la sostenibilità da parte del bilancio statale. Analoga proposta di accantonamento avanza in relazione all'emendamento 3.0.6, volto a riaprire i termini per le domande di rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili, affinché se ne valuti la quantificazione degli oneri finanziari.

Infine, fa presente al senatore Taddei che nella legge finanziaria dell'anno scorso è presente una disposizione riguardante la riduzione delle accise per la regione Basilicata.

Dopo che il senatore ALBONETTI *(RC-SE)*, in merito all'emendamento 3.98, ha richiesto ulteriori approfondimenti in ordine ai dati relativi al regime delle agevolazioni per le istituzioni scolastiche statali e dopo che il presidente MORANDO ha espresso le proprie perplessità su tale emendamento che introdurrebbe una deroga al regime dell'IVA, ne è disposto l'accantonamento.

Sono altresì accantonati gli emendamenti 3.121 e 3.0.6.

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di produrre la relazione tecnica già richiesta per l'emendamento 3.76, nonché in ordine alla proposta 3.0.6. Inoltre, fa presente che l'emendamento 3.82 non risulta conforme alle direttive comunitarie in quanto introdurrebbe, in modo non giustificato, alcune deroghe, mentre l'emendamento 3.98, se approvato, potrebbe innescare un contenzioso in sede comunitaria in quanto tale proposta configura una deroga al regime dell'IVA. Esprime infine le proprie riserve sull'emendamento 3.121 con il quale verrebbe a prodursi una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti non commerciali, diversi dalle fondazioni bancarie.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira l'emendamento 3.2.

Si procede quindi alle votazioni degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Il senatore FERRARA *(FI)* si dichiara a favore dell'emendamento 3.3, rilevando che l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, non serve solo ad acquisire risorse finanziarie, ma prospetta una vera e propria riforma fiscale che avrebbe meritato un confronto più attento. Inoltre, da tale disposizione emerge un approccio verso la fiscalità e la tassazione non condivisibile perché tali strumenti finiscono per incidere su settori specifici, mentre sarebbe stata preferibile una riduzione drastica delle aliquote fiscali.

Infine, desta forti riserve il ricorso a continui mutamenti del regime fiscale, senza trascurare poi il fatto che gli interventi in materia di ammortamenti si contraddistinguono per la loro portata illiberale.

Il senatore BALDASSARRI *(AN)* annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.3, cogliendo l'occasione per una valutazione complessiva sulle disposizioni recate dall'articolo 3, disposizioni che vanno giudicate in modo fortemente negativo poiché prevedono un ampliamento della base imponibile dell'IRES, senza che ciò comporti una reale riduzione della pressione fiscale. Per giustificare tale intervento, il Governo ha sostenuto che l'ampliamento di tale base imponibile permetterebbe una armonizzazione tra il bilancio fiscale e quello civile. Tuttavia, rispetto a tale argomentazione, si deve ammettere che se l'omogeneità fosse raggiunta non avrebbe più senso l'attuale duplicazione dell'IRAP, relativa al bilancio fiscale, e dell'IVA che invece fa riferimento al bilancio civile.

Inoltre, l'articolo 3 produce una disparità di trattamento a svantaggio di quelle imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, che pur avendo effettuato più investimenti, sarebbero poi costrette a pagare maggiormente in termini di IRES. Peraltro, le stesse disposizioni riguardanti il regime degli ammortamenti risultano fortemente distanti dal regime che è adottato nei Paesi più avanzati, come in particolare negli Stati Uniti, dove le diverse nozioni di ammortamento sono finalizzate a orientare tale strumento per promuovere lo sviluppo e rispondere ai rapidi mutamenti tecnologici.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene che sarebbe stato più utile agire sull'IRAP, eliminando dalla base imponibile il monte salari; difatti, tale impostazione non solo recherebbe vantaggio alle piccole e medie imprese, ma eliminerebbe quel rischio di duplicazione dell'IRAP e dell'IVA in precedenza segnalato.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* esprime il proprio sostegno all'emendamento 3.3, evidenziando che la politica fiscale non può essere oggetto di continui mutamenti e che l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, favorirebbe soprattutto le imprese di maggiori dimensioni, a discapito di quelle piccole e medie.

Il senatore EUFEMI *(UDC)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 3.3, soffermandosi in senso critico sulla disciplina contenuta nell'articolo 3

del disegno di legge finanziaria, che risulta pregiudizievole soprattutto per le piccole imprese e comunque per le aziende che abbiano effettuato investimenti.

Peraltro taluni settori, quali quello delle costruzioni e quello dell'erogazione di servizi sulla base di tariffe – ad esempio i settori delle telecomunicazioni, della raccolta dei rifiuti, dell'erogazione idrica – risulterebbero particolarmente danneggiati dalle disposizioni in questione.

L'oratore conclude il proprio intervento auspicando un ripensamento del Governo in ordine alla normativa contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3 viene respinto.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 3.4/1, il senatore AZZOLLINI *(FI)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 3.4 (testo 2), evidenziando che lo stesso prospetta un vero e proprio «balzello», che determinerà un pregiudizio per l'intero settore imprenditoriale.

Il presidente MORANDO, dopo aver sottolineato la necessità di effettuare una correzione di tipo tecnico-formale al testo dell'emendamento 3.4 (testo 2), dispone il temporaneo accantonamento della votazione dello stesso.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 3.7, soffermandosi sulla valenza tecnica della disposizione contenuta nella stessa.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.7, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24 e 3.25.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)*, dopo aver evidenziato che la disciplina prospettata dall'emendamento 3.26 è volta a salvaguardare le società di progetto costituite per la realizzazione di infrastrutture, propone un accantonamento temporaneo della votazione dello stesso, finalizzato a consentire una riflessione da parte delle forze politiche di maggioranza sull'importanza di tale proposta emendativa.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* precisa brevemente, in relazione all'emendamento 3.26, che in sede interpretativa appare ragionevole la tesi per la quale il regime di deducibilità degli interessi passivi non è applicabile alle opere realizzate in concessione di costruzione e gestione.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene corretta la tesi interpretativa prospettata dal relatore.

Il presidente MORANDO dispone comunque l'accantonamento della votazione dell'emendamento 3.26, al fine di acquisire gli opportuni chiarimenti.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.27, 3.31, 3.35, 3.38, 3.40 e 3.41, nonché i subemendamenti 3.42/1, 3.42/2, 3.42/3 e 3.42/4.

Il presidente MORANDO rileva, in relazione all'emendamento 3.42, che la relazione tecnica fornita dal Governo non contiene alcun riferimento agli ultimi due commi della disciplina contemplata nella predetta proposta emendativa, proponendo quindi di accantonare la votazione della stessa, al fine di acquisire la necessaria integrazione della relazione tecnica da parte dell'Esecutivo che viene richiesta formalmente dalla Commissione.

Il senatore VEGAS *(FI)* ravvisa delle criticità in ordine alla formulazione del testo dell'emendamento 3.42, sottolineando profili di contraddittorietà fra i vari commi e soffermandosi sulle incongruità di tale normativa che rischia, peraltro, di minare il Patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea nell'eventualità ipotetica in cui le regioni introducano un'aliquota troppo bassa o anche pari a zero.

Dopo un breve intervento incidentale del senatore FERRARA *(FI)* sulle questioni poste dal senatore Vegas, il rappresentante del GOVERNO fa presente che il principio della uniformità della base imponibile su tutto il territorio nazionale permea gli ordinamenti fiscali di tutti gli Stati federali, che peraltro, possono rimodulare le aliquote esclusivamente all'interno di margini prestabiliti, senza quindi alcuna possibilità di eliminare del tutto l'aliquota. Relativamente al pericolo paventato dal senatore Vegas di una violazione del Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea, va precisato che tali preoccupazioni risultano infondate in quanto esiste anche un patto di stabilità interno.

Il presidente MORANDO sottopone alla Commissione la proposta di accantonare la votazione dell'emendamento 3.42.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.47, 3.48, 3.49 e 3.51.

Dopo che il senatore POLLEDRI *(LNP)* ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla

proposta emendativa 3.52, che prefigura una disciplina a beneficio delle imprese di dimensione ridotta, la Commissione respinge l'emendamento 3.52 con apposita votazione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.53, 3.55, 3.57, 3.58, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64.

Dopo che il senatore VEGAS *(FI)* ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta emendativa 3.66, la stessa, posta ai voti, viene respinta.

La Commissione respinge poi con apposita votazione l'emendamento 3.67.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 3.68, rilevando che lo stesso è volto a salvaguardare le IPAB che ancora non hanno completato l'*iter* di trasformazione in fondazioni.

La senatrice BONFRISCO *(FI)*, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 3.68, rileva che lo stesso, opportunamente tutela le IPAB in fase di trasformazione.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)* propone di trasformare l'emendamento 3.68 in ordine del giorno.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* e la senatrice BONFRISCO *(FI)* ritirano quindi l'emendamento 3.68 preannunciando la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.

Con successiva votazione viene respinto l'emendamento 3.69.

Dopo che la senatrice BONFRISCO *(FI)* ha aggiunto la propria firma all'emendamento 3.70, il senatore POLLEDRI *(LNP)* annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 3.70, 3.72 e 3.73.

Resta accantonato l'esame del subemendamento 3.76/1 e degli emendamenti 3.76 e 3.77.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.80, 3.81 e 3.82.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira l'emendamento 3.83.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.84 che, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore AZZOLLINI *(FI)* chiede al Governo di approfondire i temi trattati dall'emendamento 3.86.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 3.86, la Commissione accoglie l'emendamento 3.88.

Successivamente vengono respinte, con separate votazioni, le proposte emendative 3.94, 3.96, 3.97, 3.105, 3.106 e 3.107.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, dopo aver effettuato una correzione di carattere formale al testo dell'emendamento 3.108, raccomanda l'accoglimento dello stesso, sottolineando che la disciplina in esso contenuta determina un beneficio per il contribuente.

Il senatore FERRARA *(FI)* preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 3.108, evidenziando che lo stesso non introduce alcun beneficio per il contribuente.

Il senatore TECCE *(RC-SE)* annuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto di astensione sull'emendamento 3.108.

Posto ai voti, l'emendamento 3.108 viene accolto, nel testo corretto dal relatore.

Il relatore LEGNINI *(Ulivo)*, dopo aver riformulato l'emendamento 3.111 in un testo 2, si sofferma sulla *ratio* della disciplina.

L'emendamento 3.111 (testo 2), posto ai voti è approvato.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ha ritirato gli emendamenti 3.112 e 3.113, la Commissione respinge l'emendamento 3.114.

Il senatore POLLEDRI *(LNP)* annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.115, evidenziando che lo stesso viene sollecitato anche dalle regioni che abbiano rimodulato i servizi tecnico-amministrativi delle strutture operanti in ambito sanitario al fine di contenerne i costi.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha fornito una breve precisazione in ordine all'emendamento in questione, il senatore POLLEDRI *(LNP)* lo ritira, in vista di una eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Successivamente viene respinto con apposita votazione l'emendamento 3.116.

Dopo che la senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ha ritirato l'emendamento 3.118, la Commissione respinge con apposita votazione l'emendamento 3.119.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.121 è accantonato.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira gli emendamenti 3.124 e 3.125.

Dopo che il senatore AZZOLLINI *(FI)* ha raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 3.126, il senatore EUFEMI *(UDC)* esprime la propria contrarietà sull'emendamento in questione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.126 viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Dopo che il senatore TECCE *(RC-SE)* ha preannunciato, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, l'astensione sull'emendamento 3.0.5, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 3.0.6 è accantonato.

La senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)* ritira gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8.

Con riferimento all'emendamento 3.4 (testo 2) dianzi accantonato, il PRESIDENTE precisa che nel testo in questione sono presenti alcuni errori materiali, di cui dà conto, e che pertanto si porrà in votazione la proposta emendativa nella versione corretta (allegata al resoconto).

Dopo alcune richieste di chiarimento da parte del senatore LUSI *(Ulivo)* e della senatrice THALER AUSSERHOFER *(Aut)*, cui rispondono il PRESIDENTE e il sottosegretario SARTOR, l'emendamento 3.4 (testo 2) nella versione corretta è posto ai voti e accolto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

Art. 2.

2.115 (testo 2)
BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale a diretta gestione statale"».

2.120 (testo 2)
THALER AUSSERHOFER, RUBINATO, PETERLINI, PINZGER, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 1, comma 78, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 alla lettera a), *dopo le parole: "a favore dei discendenti" inserire le seguenti: "e del coniuge"*».

2.0.8 (Testo 2)
GALARDI, BATTAGLIA Giovanni, MELE, BELLINI, BRUTTI Paolo

*Dopo l'***articolo 2***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta come segue:

"tra le spese e gli altri componenti negativi di detto comma non sono ricompresi gli interessi passivi, qualunque ne sia la fonte, sostenuti dalle

cooperative edilizie di abitazione a proprità indivisa per il conseguimento deli scopi sociali; tali oneri sono pertanto ammessi in deduzione"».

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, tabella A, rubrica: Ministero dell'economie e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2008: – 5.000;
2009: – 5.000;
2010: – 5.000.

2.69 (testo 2)

CALDEROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2008 la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementata del 10 per cento».

Conseguentemente, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente per l'anno 2008 iscritti nella Tabella C, fino a totale copertura del corrispondente onere.

Art. 3.

3.4/1

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

All'emendamento 3.4 alla lettera c), *punto 1) sostituire le parole:* «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali», *con le seguenti: «, tra i costi della produzione si include la quota del canone di leasing nei limiti della quota di ammortamento ordinario prevista per il bene».*

AI relativo onere si provvede, fino a concorrenza dello stesso, compensazioni n. 2 e n. 3 IDV.

3.4/2
SACCONI, FERRARA

All'emendamento 3.4 alla lettera f) *punto 2) sopprimere le seguenti parole:* «per i beni entrati in funzione entro il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007».

3.4 (testo 2 corretto)
IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «dell'articolo 109, comma 5» *con le seguenti:* «degli articoli 61 e 109, comma 5»;

b) al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis) nell'articolo 66, comma 3, la parola 96 è soppressa»;

c) al comma 1, lettera h), *capoverso* «Art. 96», apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 2, dopo le parole:* «lettere *a)* e *b)» inserire le seguenti:* «e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali»;

2) *al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole:* «e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi»;

3) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Presentando apposito interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 37-*bis,* comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 recante lo statuto dei diritti del contribuente, l'impresa può richiedere la disapplicazione totale o parziale del limite quinquennale al riporto in avanti, dimostrando che l'indebitamento dipende da piani di riorganizzazione aziendale avviati o da avviare o dall'acquisizione di aziende prevalentemente con capitale di debito o dall'avvio di nuove iniziative economiche ovvero da altri elementi che renderebbero particolarmente oneroso procedere ad una ristrutturazione o rinegoziazione dei finanziamenti contratti; in deroga al comma 1 del predetto articolo 11 della legge n. 212 del 2000, l'Agenzia delle entrate risponde entro il termine di sessanta giorni. La decorrenza del termine di 60 giorni non si interrompe nel caso di richieste istruttorie avanzate dall'Agenzia delle entrate.»;

4) *al comma 5 dopo le parole:* «n. 87» *aggiungere le seguenti:* «con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria,»;

5) *al comma 6 dopo la parola:* «previste» *aggiungere le seguenti:* «dall'articolo 90, comma 2 e»;

d) al comma 1, dopo la lettera i) *aggiungere la seguente:*

«i*bis)* all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite."»;

e) al comma 1, lettera l), *numero 2), capoverso* «7.», *sostituire le parole:* «; la quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96» *con le seguenti:* «. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b),* la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

f) al comma 2:

1) *al primo periodo, dopo la locuzione:* «c*),*» *inserire la seguente:* «*c*-bis),» *e dopo la locuzione:* «i,» *inserire la seguente:* «i-*bis*,»;

2) *dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente:* «In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi, per i beni entrati in funzione entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico nel testo previgente le modifiche apportate dalla presente legge.»;

3) *dopo il settimo periodo, aggiungere il seguente:* «Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dalla citata disposizione del comma 1, lettera *o),* numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.»;

g) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»;

h) al comma 8, lettera c), *prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento" »;

i) al comma 8, lettera d), *prima del numero 1) inserire il seguente:*

«01) al comma 1, le parole ' a condizione che il soggetto conferitario rientri tra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)* ' sono soppresse.»;

j) al comma 12, lettera b), *capoverso* «7.», *sopprimere la lettera* e).

3.108

IL RELATORE

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-*bis*. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118».

3.111 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. All'articolo 74-*ter* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

3.146

BONADONNA

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-*bis*. Lo stanziamento del fondo di cui al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non utilizzato nell'anno 2007, può essere utilizzato nell'anno 2008, a fronte di spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2008. Possono usufruire dei contributi di cui al citato comma 298 anche i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 4.

4.126

BONADONNA

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è sostituito dal seguente:

"*3*. I beni non di lusso alla cui o produzione, o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità del loro utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la loro distruzione; qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Testo unico delle imposte dei redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Art. 8.

8.4

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per il periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

2. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.5

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sospesa fino al 31 dicembre 2012, e i relativi effetti non possono essere comunque computati per iI periodo in riferimento, anche successivamente a tale data.

1-*ter*. Fino alla data di cui al comma 1, l'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e ogni altro emolumento ad essa commisurato a norma di disposizioni di legge o di regolamento rimangono determinati nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.20

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 le parole: "per l'elezione della Camera dei Deputati" sono sostituite dalle seguenti: "per la relativa elezione che abbiano effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso".

2. All'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato".

3. All'articolo 1 comma 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il quinto periodo è soppresso».

8.0.21

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Numero dei componenti del Governo)

1. Il numero dei Ministri non può essere superiore a dodici e il numero dei Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque.

2. Il numero totale dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non può essere superiore a sessantadue».

8.0.22

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Indennità e rimborsi dei Ministri)

1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori».

8.0.23

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Riforma dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali;

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

e) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico-generale;

f) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

g) il coordinamento dell'attività economica del Governo".

2. Le funzioni non riconducibili a quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 303, sono trasferite, con uno o più decreti legislativi emanati ai sensi del comma 3 del presente ar-

ticolo, ai Ministeri che esercitano competenze affini. Con tali decreti si provvede anche al trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al presente articolo».

8.0.24

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Spesa degli uffici di diretta collaborazione del Governo)

1. La spesa per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Governo è decurtata del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'ultimo esercizio finanziario».

8.0.25

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Indennità parlamentari)

1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, il cui importo è determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 3. Nessun altra trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sani-

taria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.

2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.

3. Sono rimborsate al parlamentare le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza.

4. L'erogazione della diaria, il rimborsa delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.

5. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole da: "possano altresì" sino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "è considerato presente il parlamentare che partecipa almeno al 60 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata".

6. Le spese di cui al comma 3 non possono in alcun modo essere rimborsate agli ex parlamentari».

Art. 13.

13.2

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, BOSONE, FAZIO, TONINI, NEGRI, RUBINATO

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 18.

18.0.1 (testo 2)
RIPAMONTI, DEL PENNINO

*Dopo l'***articolo 18***, aggiungere il seguente:*

«Art 18-*bis*.

(Norme per la riduzione delle consultazione politiche ed istituzione del Registro Speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale)

1. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi e ridurre gli oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle consultazioni elettorali è istituito presso il Ministero dell'Interno un Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

2.In ogni elezione amministrativa, politica o europea, oltre alle norme già previste sull'uso dei simboli non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli iscritti nel «Registro Speciale per la tutela dei simbolilcolltrossegni di partito» senza l'autorizzazione del legale rappresentante pro-tempore del partito o movimento politico che lo ha registrato. Non é altresi ammessa la presentazione di contrassegni comprendenti simboli, disegni. loghi, denominazioni presenti o confondibili con quelli usati dai partiti che abbiano registrato il proprio simbolo nel Registro Speciale di simboli/contrassegni presso il Ministero dell'Interno.

3. La registrazione del simbolo deve avvenire mediante dichiarazione del legale rappresentante del partito. Possono essere registrati esclusivamente i simboli di Partito di Movimenti Politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento da un Groppo Parlamentare, anche se risultante da due o più componenti politiche presentatesi accorpate alle ultime elezioni, porché si evincano dalla denominazione del gruppo, con atto di riconoscimento deliberato almeno 90 giorni prima dell'approvazione della presente legge. Ai partiti o movimento politici ammessi, alla registrazione, è consentiro altresi , entro 30 giorni dalla pubblicazione del Regolamento di cui al comma 5, la registrazione di altri simboli utilizzati nella precedente legislatura.

4. Ogni partito o movimento politico che avrà effettuato la registrazione ai sensi del precedente comma 3 dovrà versare, in un fondo appositamente costituito dal Ministero dell'Economia, entro il 15 febbraio di ogni anno euro 5.000, quale quota doppia delle spese per la tenuta del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito, la cui maggiore entrata è destinata al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. L'omesso versamento comporta la cancellazione della registrazione.

5. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'Economia, stabilisce entro 60 giorni dall'approvazione della

presente legge, un regolamento per il funzionamento del Registro Speciale per la tutela dei simboli/contrassegni di partito.

6. In sede di prima applicazione il versamento di 5.000 euro dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'avvenuta registrazione.

7. Una volta avvenuta la registrazione da parte dei partiti del proprio simbolo, gli stessi sono gli unici autorizzati ad utilizzare, nelle successive competizioni elettorali un contrassegno che riproduca quel simbolo».

Art. 27.

27.0.4

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, TONINI

*Dopo l'***articolo 27,** *inserire il seguente:*

«Art. 27-*bis*.

1. Per fare fronte agli eventi calamitosi verificati si nell'agosto 2007 nel territorio dell'Oltre Po Pavese, a seguito dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, è assegnato alla regione Lombardia un contributo straordinario di 15 milioni di euro, finalizzato alla messa in sicurezza delle opere idrogeologiche del territorio, al ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e agli interventi di ricostruzione e di riparazione resisi necessari.

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 2 per cento per ciascuno degli anni 2008-2009-2010.

Art. 30.

30.0.2/6 (Testo 2)

DE PETRIS, SODANO, BELLINI, TIBALDI, BATTAGLIA Giovanni, PECORARO SCANIO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, NARDINI

*All'emendamento 30.0.2, articolo 30-*bis, *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: «È fatto salvo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia

di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito dì intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

b) al comma 2 le sostituire le parole: «tenuto conto dell'» *con le parole:* «fatto salvo quanto disposto dall'»;

c) al comma 7 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica anche per i certificati verdi per produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte, di cui al comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

d) al comma 8, sopprimere, alla lettera c) *le parole da:* «, anche ai fini» *fino a:* «tabelle A e B»;

e) al comma 12, lettera b) *sopprimere le parole:* «il comma 382,»;

f) alla tabella A, alla voce 6 sostituire le parole: «diverse da quelle di cui al punto successivo» *con le parole:* «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

g) alla tabella A, eliminare la voce: «7: Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta» *e la voce* «7-bis: Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo», *nonché la relativa nota;*

h) alla tabella A, alla voce 8, sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» *con le parole:* «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

i) alla tabella B, alla voce 6, sostituire le parole: «diversi da quelle di cui al punto successivo» *con le parole:* «biomasse che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali. ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte»;

j) alla tabella B eliminare la voce: «7: Biomasse e biogas prodotti da attività agricolo, allevamento e forestale da filiera corta», *nonché la relativa nota;*

k) alla tabella B, alla voce 8, sostituire le parole: «diversi da quelli del punto precedente» *con le parole:* «che non siano derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodottì, ottenuti

nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte».

Art. 35.

35.23

PALERMO, VANO, TECCE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*2.* Le opere di cui al programma previsto dalla legge 443/2001, devono essere selezionate, in coerenza con il perseguimento degli obiettivi di Kioto e della riduzione dei gas di serra, con gli obiettivi di riequilibrio modale verso il trasporto ferroviario, marittimo e quello collettivo, della riduzione dei "costi estremi ambientali", anche attraverso l'applicazione rigorosa del principio "costi benefici" e la ValutazioneAmbientale Strategia; le relative priorità vanno individuate anche in riferimento alle risorse effettivamente disponibili"».

Art. 59.

59.2

D'ONOFRIO, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 1, comma 12, lettera *a)* della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prorogato fino al 31 dicembre dell'anno in cui entreranno in esercizio i fondi pensione complementari nazionali istituiti per detto personale nell'ambito delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni».

Art. 63.

63.2
LUSI, TREU

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

"A partire dal 1° gennaio 2008 ai fondi affluiscono i versamenti effettuati dai datori di lavoro che vi aderiscono, sulla base di quanto fissato dal regolamento di ciascun fondo. Tale regolamento definisce modalità e misura del versamento della quota di adesione, che può essere anche superiore allo 0,3 per cento dell'ammontare delle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi sono esonerati dall'obbligo del versamento del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, in misura equivalente a quella dovuta secondo la stessa normativa".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano all'INPS il versamento della quota di adesione, con le modalità e nella misura stabilite dal regolamento di ciascun fondo. L'INPS provvede al servizio di raccolta, trasferendo, per intero, al fondo indicato dal datore di lavoro il versamento ricevuto, una volta dedotti i meri costi amministrativi, secondo modalità definite in apposita convenzione stipulata tra i fondi e l'Istituto. Sino alla data di entrata in vigore della predetta convenzione continuano ad applicarsi le modalità già utilizzate. Se non disciplinata diversamente dalla predetta convenzione, l'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 10 gennaio successivo; le successive adesioni o disdette hanno effetto dallo gennaio di ogni anno; l'INPS provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali, nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti ed alle quote di adesione da esse versate.

L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi e del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro che non aderiscono ai fondi, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

c) il comma 4 è abrogato».

Art. 91.

91.100

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il comma 466 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"466. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, non può superare i 500.000 euro a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'lSTAT per la collettività nazionale"».

91.101

SAPORITO, COLLINO, FLUTTERO, BALDASSARRI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Il comma 725 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"725. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico non può essere superiore al settanta per cento delle indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci

pubblici. Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione delle società a partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, non può essere superiore, rispettivamente al settanta e al sessanta per cento dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione, e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari delle stesse, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della società".

3. Il comma 726 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

Art. 97.

94.7

PALERMO, ADDUCE, BOCCIA Antonio, DI SIENA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999 e collocato in mobilità collettiva alla data del 31 dicembre 2007 può essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817

G/1817/25/5
EUFEMI, NIEDDU

La 5ª Commissione permanente,

valutato che:

la minaccia terroristica ed i rischi delle nuove modalità di condurre le cosiddette «guerre asimmetriche» ormai pervadono la vita quotidiana delle nazioni occidentali e non solo di esse;

il settore AeroSpazio e Difesa, oltre ad essere un settore strategico per il Paese, è in grado di concepire e realizzare opportuni sistemi di difesa che riducano tali rischi e ne minimizzino gli effetti ove questi si manifestino;

il sistema Paese ha nella componente elettronica di detto settore, un'eccellenza cornpetitiva riconosciuta internazionalmente;

per mantenere tale eccellenza è determinante allocare nel tempo risorse dedicate all'innovazione tecnologica;

tale innovazione tecnologica è non solo necessaria per garantire, in un mondo sempre più globalizzato, la competitività delle imprese italiane, ma anche condizione necessaria per presidiare, da nazione evaluta e tecnologicamente avanzata, lo sviluppo di prodotti e sistemi in grado di accrescere, nei mlutati e mutanti scenari internazionali la sicurezza dei propri confini e del personale impiegato nelle missioni internazionali di pace;

sempre più l'impiego di prodotti e sistemi, indirizzati ad accrescere il livello di sorveglianza dello Spazio Nazionale, il livello di protezione e sicurezza di persone e mezzi, hanno un uso trasversale per utenti sia civili che militari;

la complessità di detti prodotti e sistemi, le loro prestazioni, il loro costo, i correlati sempre più ridotti tempi di realizzazione richiedono compartecipazione, condivisione del rischio di realizzazione, messa a fattor comune di risorse intellettive e finanziarie tra nazioni occidentali;

in tale dimensione, è prioritario il bilanciamento tra necessità di presidio tecnologico e realizzativo nazionale ed ottimizzazione delle esperienze di altre nazioni estere e, in tale dimensione, tale bilanciamento vada sempre perseguito ed agevolato;

l'opportunità di sviluppare nuove competenze e ritorni economici superiori agli investimenti iniziali vada indirizzato attraverso opportune e dedicate misure governative;

esaminato il DDL 30 Dicembre 2005, n.273;

ricordati i commi 570 e 571 della Legge 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), che finalizzano risorse per la prosecuzione di programmi internazionali;

evidenziata l'esigenza di potenziare le risorse allocate nei processi di innovazione tecnologica, civili e militari, nello specifico quelle in cui vengono maggiormente sviluppate competenze e realizzazioni atte ad accrescere sorveglianza, protezione e sicurezza di mezzi e persone;

considerato che i destinatari sono Imprese Nazionali impegnate a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva;

considerata l'esigenza di realizzare programmi di export che consentano di attivare ulteriori collaborazioni industriali e di rafforzare il posizionamento nazionale;

ricordato che:

con la Legge 94/2005 è stato ratificato il memorandum d'intesa Italia-Israele, firmato a Parigi il 16 giugno 2003; così come altri memorandum similari hanno dato luogo a Leggi dello Stato Italiano;

il relativo programma ha una notevole ricaduta sul com parto dell'elettronica in termini di occupazione e salvaguardia di knowhow nazionale, di disponibilità di prodotti in settori strategici e di più ampi livelli di esportazione;

valutata l'esigenza di dare continuità ai programmi con stanziamenti adeguati,

impegna il Governo a:

prevedere che nel piano in elaborazione presso il Dicastero della Difesa e relativo all'assegnazione delle risorse nel prossimo triennio trovino soluzione gli obiettivi sopra indicati in favore del com parto dell'elettronica per applicazioni di sorveglianza, protezione e sicurezza.

G/1817/24/5

POLLEDRI

La 5ª Commissione permanente,

premesso che:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 ha istituito l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) disponendo, all'articolo 2, comma 7, che essa debba essere composta dal presidente e da due membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e parere delle competenti Commissioni parlamentari;

l'articolo 1, comma 15 della legge 23 agosto 2004, n. 239, a modifica della legge citata, ha elevato da due a quattro il numero dei membri dell'Autorità, disponendo che la nomina dei due nuovi componenti sarebbe dovuta avvenire entro il 27 novembre 2004;

che dal 14 luglio del 2004 l'Autorità ha solo due componenti, il Presidente ed un membro, avendo l'altro rassegnato le proprie dimissioni;

impegna il Governo:

a designare i tre membri mancanti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas allo scopo di dare a tale Organo la composizione collegiale prevista dalla vigente normativa e di non protrarre ulteriormente l'inadempimento agli obblighi da essa imposti.

€ 4,00